

bollo, ma è necessario che ci sia positivamente un articolo di legge che assoggetti quell'atto alla tassa. Eppure al numero 32 dell'articolo 21 sono dichiarati esenti gli atti e scritti non contemplati espressamente negli articoli 19 e 20 della legge medesima sul bollo.

Pertanto sfido l'onorevole ministro delle finanze ad indicarmi quale tra i diversi numeri degli articoli 19 e 20 sia quello che possa invocarsi per esigere una tassa sulle denunce e sugli scritti che si producono per le volture catastali. E sino a quando non sarà così felice da poter trovare una disposizione di legge che testualmente assoggetti a tassa le domande, gli atti e scritti occorrenti per le volture catastali, essi, indipendentemente dall'esenzione dichiarata al numero 7 dell'articolo 21, saranno esenti per effetto del numero 32 dell'articolo medesimo.

La dichiarazione legislativa che proponiamo contempla poi le copie dei documenti da prodursi a corredo delle volture in modo obbligatorio, e sotto pena di multa; ed abbiamo soggiunto che tali documenti, per godere dell'esenzione della tassa, debbono però rimanere presso l'ufficio catastale; dimodochè sia esclusa la possibilità di giovarsene le parti per altro uso ed effetto che non sia quello catastale.

In quanto alla Commissione il testo della legge sul bollo non sembra affatto suscettibile di dubbio sull'applicazione dell'esenzione di tassa nei termini dell'articolo 2 in discussione.

Ma se tale interpretazione dovesse dar luogo a seria contestazione, preferirei ritirare l'articolo, e non esiterei come semplice cittadino e contribuente a provocare io medesimo la decisione del potere giudiziario adoperando carta libera per la denuncia e pei documenti di appoggio.

Ho troppo fiducia nella magistratura del regno per non dubitare della retta interpretazione ed applicazione delle leggi.

MINISTRO PER LE FINANZE. La controversia che sorge fra la Commissione e me è semplice. La legge del bollo colpisce queste dichiarazioni sì o no? L'onorevole relatore ha espresso l'avviso che la legge del bollo non colpisca queste dichiarazioni, e che anche quando l'articolo 7 della legge non ci fosse tuttavia queste dichiarazioni non potrebbero essere colpite da tassa.

Mi pare che siamo vicini ad intenderci, perchè io non domando già di estendere la legge del bollo oltre ciò che attualmente prescrive, nè che si venga ad adottare una disposizione la quale restringa gli effetti della legge stessa.

Puossi ottenere questa conciliazione togliendo questo articolo e dichiarando *hinc inde*, che non s'intende pregiudicare la questione. Se la Commissione si contenta di questa dichiarazione per parte mia me ne acconto, perchè il proposito mio, lo dichiaro altamente, non è affatto quello di togliere l'articolo perchè

la legge del bollo venga ad acquistare un'estensione che per avventura già non avesse.

L'amministrazione crede che la legge attuale del bollo colpisca queste dichiarazioni; la Commissione invece è di avviso contrario: togliamo di mezzo l'articolo proposto, e lasciamo che abbia l'effetto suo la legge del bollo qual è.

Il regolamento, se non erro, come è redatto (e la Commissione, composta di egregi personaggi, che di tutto, ma specialmente di leggi, s'intendono infinitamente più di me, lo comprende benissimo), il regolamento non pregiudica la questione. Il medesimo all'articolo 58, in conseguenza della facoltà di fare verbalmente le dichiarazioni, dice che le tasse di bollo, per il verbale che tiene luogo di domanda delle volture sono annodate a debito. A me pare che anche questa disposizione non pregiudica la questione di massima.

Quindi, per farla finita, ed in vista, dei tanti lavori che ci stanno dietro, parmi che possiamo trovarci d'accordo su questo terreno, io non voglio far dire alla legge di bollo più di quello che dice; se la Commissione, per parte sua acconsente a non farle dire di meno. Per tal modo potremo forse terminare questa controversia, senza infastidire ulteriormente la Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

LOVITO. (*Della Commissione*) La questione che è insorta sull'articolo 2 porterebbe la maggioranza della Commissione, alla quale io non appartengo in questo momento, e l'onorevole ministro ad una conciliazione la quale significherebbe: torniamo allo stato di prima, ritiriamo l'articolo secondo, e lasciamo le cose come stanno. La Commissione rimane della sua opinione che, cioè, non sia applicabile la legge sul bollo nè alle domande per volture catastali, nè a tutti i documenti che sono necessari per eseguire le volture. L'onorevole ministro delle finanze, probabilmente, e questo, scusino gli onorevoli colleghi della Commissione, m'importa un pochino di più, l'onorevole ministro delle finanze rimarrebbe peraltro nell'opinione sua.

Noi abbiamo avuto occasione di conoscere come pensasse a questo riguardo l'amministrazione del registro e bollo.

L'amministrazione del registro e bollo, è noto a tutta la Commissione, che intende di applicare la legge sul bollo alle dimande e documenti per le volture catastali.

Dunque, restare le cose come erano significa lasciare andare l'applicazione fiscalissima del regolamento sulle volture.

Ora, è bene rammentare alla Camera che, antecedentemente alla legge 11 agosto 1870, le volture catastali erano obbligatorie dappertutto in Italia, meno